



Allegato C) al n.53609 Rep. e n.39899 Racc.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"EX CALCIATORI HELLAS VERONA APS ETS"**

ART. 1

(Denominazione e sede)

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro avente la denominazione di "EX CALCIATORI HELLAS VERONA" (di seguito anche solo "Associazione").

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore l'Associazione assumerà la denominazione "EX CALCIATORI HELLAS VERONA APS ETS".

L'associazione ha sede legale in Comune di Verona. Il trasferimento della sede legale, se effettuata all'interno del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende mantenere vivo tra i propri associati lo spirito di appartenenza all'Hellas Verona, stimolando il legame solidale di amicizia e promuovendo l'assistenza, in caso di necessità, a tutti gli associati e ad ogni soggetto che abbia contribuito all'attività dell'Hellas Verona (ex giocatori, tecnici, staff medico e dipendenti e collaboratori in generale) e comunque ad ogni altro sportivo e/o soggetto in stato di necessità.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati corrispondono alle seguenti attività indicate dall'art. 5 del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al pre-

sente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno:

- nella raccolta di risorse per la conseguente erogazione di denaro agli associati o comunque a tutti quei soggetti (calciatori, preparatori, fisioterapisti, ecc) che abbiano contribuito all'attività dell'Hellas Verona e che versino in stato difficoltà e/o indigenza economica e/o fisica. Sulle modalità di erogazione il Consiglio direttivo redige e approva uno specifico regolamento, contenente requisiti e condizioni per procedere all'attività assistenziale, sotto qualsiasi forma;

- nell'organizzazione di manifestazioni culturali o sportive con finalità di raccolta fondi, anche in ricordo dei campioni dell'Hellas Verona scomparsi, destinando ogni risorsa raccolta ad iniziative di solidarietà, beneficenza e/o di sviluppo sportivo e sociale;

nell'interazione con l'opinione pubblica ed in mass media in generale, promuovendo ogni di azione o tutela e assistenza dei propri associati in difficoltà o comunque di ogni soggetto che abbia contribuito all'attività dell'Hellas Verona.

- nella gestione e/o acquisizione di strutture polifunzionali e/o sportive destinate all'infanzia o comunque nell'ambito sociale della città di Verona.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto ed in generale sul territorio nazionale.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. In particolare possono fare parte dell'associazione tutti i soggetti che abbiano prestato attività agonistica ufficiale, quali calciatori, presso le squadre di calcio dell'Hellas Verona, per il periodo di almeno una stagione sportiva nella formazione "PRIMAVERA" e nella prima squadra. Può inoltre aderire all'associazione ogni soggetto che abbia prestato per l'Hellas Verona, per il periodo di almeno una stagione sportiva, la propria attività quale tecnico, medico, massaggiatore, dirigente e collaboratore effettivo in genere.

Tutte le categorie di soci sopracitate hanno pari diritti e doveri.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perse-

guita e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale, stabilita annualmente dal Consiglio direttivo in base ai programmi sociali, è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non abbia versato la quota associativa annuale.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto ovvero abbia arrecato in qualunque modo danno materiale o morale all'associazione, può

essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Sostenitori)

L'Associazione può riconoscere, su delibera del Consiglio Direttivo, la qualifica di Sostenitore a persone fisiche o giuridiche che, pur non possedendo i requisiti per l'ammissione quali associati ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto, condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano, anche tramite erogazioni liberali, alla realizzazione delle sue attività istituzionali.

I Sostenitori non assumono la qualifica di associati e non acquisiscono, pertanto, i diritti e i doveri spettanti a questi ultimi, in particolare non hanno diritto di voto né possono essere eletti alle cariche sociali.

Ai Sostenitori può essere consentita, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, la partecipazione ad attività dell'Associazione o ad iniziative promosse dalla stessa, fermo restando il rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni.

I criteri di ammissione, le modalità di partecipazione e la disciplina dei rapporti tra l'Associazione e i Sostenitori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 11
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, nominato se ricorrono i presupposti di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/17;
- Organo di revisione, nominato se ricorrono i presupposti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/17

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'organo di controllo e di revisione, sono gratuite, poichè esercitate nella qualità di volontario, e non possono dar luogo alla attribuzione di compensi di qualsiasi natura.

ART. 12
(L'assemblea)

L'associazione assicura la gestione democratica attraverso organismi liberamente eletti dall'assemblea dei soci.

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati da almeno 30 (trenta) giorni e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano dell'ente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventua-

le data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. Nel caso in cui l'adunanza sia richiesta dagli associati, la convocazione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e per l'elezione delle cariche sociali.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca il Presidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera su ogni argomento sottoposto dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- ha la facoltà di istituire cariche onorifiche per soci e/o sostenitori particolarmente meritevoli, quali, ad esempio, "Presidente Onorario" o "Sostenitore d'Oro".

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché

la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

ART. 16

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. E' presieduto dal Presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da minimo di cinque ad un massimo di quindici membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e ogni consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in ogni caso delegabile.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D. Lgs 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- nomina in suo seno il Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario;
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- approva la stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e propone l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- determina la quota associativa annuale e gli eventuali contributi associativi supplementari;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando lo richieda un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione ritenuta idonea, purché comprovante la stessa, almeno cinque giorni prima della seduta.

ART. 17

(Il Presidente)

Il Presidente, che deve essere un ex-calciatore dell'Hellas Verona, è eletto

dall'Assemblea dei Soci, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per eventuale revoca decisa dall'assemblea o per sopraggiunte cause di incompatibilità.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri su proposta del Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del consiglio direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione non ha scopo di lucro e ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

ART. 25

(Bilancio sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 (uno) milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/17.

ART. 26
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 32
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117/17 (Codice del Terzo settore), oltre alle norme del Codice Civile e dalle altre leggi in materia in quanto compatibili.

ART. 33
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano appli-

cazione all'operatività del Runtz medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

F.to Sergio Guidotti

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)